

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 253)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NATALI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

col **Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

e col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(SCALFARO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1968

Abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142,
recante modifiche alle norme sulla circolazione stradale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, stabilisce che i veicoli a braccia o con ausilio meccanico debbono essere muniti di una targa di riconoscimento, fornita dallo Stato, conformemente a quanto previsto per i veicoli a trazione animale dall'articolo 39 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

L'applicazione del cennato articolo ha creato vivissimo disagio tra le categorie in-

teressate, costituite, per lo più, da agricoltori, piccoli artigiani ed operai.

Questi pertanto hanno ripetutamente manifestato il proprio malcontento contro lo obbligo dell'acquisto della targa per i veicoli di che trattasi.

Considerato che, praticamente, la targazione dei veicoli a braccia e di quelli con ausilio meccanico non si è dimostrata veramente indispensabile, si ritiene opportuno proporre l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142.

A tal fine, è stato predisposto l'accluso disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale, è abrogato.